



Concessione n. 3518/156
Pratica edilizia n. 33

COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO

CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

~~IL SINDACO~~

L'ASSESSORE DELEGATO

Vista la domanda dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

codice fiscale 00061820742

per essere autorizzato ad eseguire i lavori di costruzione di edifici residenziali
nel comparto B del piano di zona 167

come da progetto depositato;

Visto il parere della Ripartizione Sicurezza Sociale;

Visto il parere della Ripartizione Assetto del Territorio;

Visto il parere della Commissione Edilizia comunale in data 15 Luglio 1982;

Visti i Regolamenti comunali di edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Vista la legge Urbanistica N. 1150 del 17 agosto 1942, e sue modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge N. 10 del 28 Gennaio 1977;

Vista la legge Regionale N. 56 del 31 Maggio 1980;

Vista la Legge Comunale e Provinciale e le norme del Codice Civile in materia di edilizia;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. n. 530 del 14-4-1927;

Salvo stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71

e con il rispetto delle norme di attuazione del piano di zona

rilascia la

CONCESSIONE

a l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che la validità della presente concessione edilizia è subordinata all'inizio dei lavori entro 1 anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori che sarà accertato con sopralluogo dei tecnici comunali.
- 2) Che l'opera deve essere abitabile o agibile entro tre anni dal rilascio della presente concessione.
- 3) Che prima dell'inizio dei lavori venga depositata presso il Comune la documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30-4-1976, e del relativo regolamento d'esecuzione.
- 4) Che il suolo pubblico da occupare e da recintare sia solo limitato alla parte prospiciente il fabbricato per una profondità da concordarsi con l'Ufficio Comunale del Traffico. Qualora le pavimentazioni di detto suolo pubblico dovessero essere danneggiate o distrutte, il titolare della presente concessione è tenuto a ricostruirle.

- 5) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature sia salvaguardata la pubblica incolumità e non venga intralciato per alcun motivo il pubblico transito.
- 6) Che vengano osservate tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 7) Che siano salvi e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile.
- 8) Che nel cantiere dove si eseguono le opere sia installata una tabella, delle dimensioni minime di cm. 100 x 100, recante l'oggetto dei lavori la ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente ai lavori.
- 9) Che la presente concessione, il progetto debitamente approvato, i calcoli statici ed il giornale dei lavori in cantiere pronti ad essere esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato per la vigilanza e per il controllo il quale ha diritto di accedere nel cantiere in qualsiasi momento.
- 10) Che, ove si debba eseguire lo sbancamento del terreno a ridosso delle strade e dei suoli pubblici, sia realizzato lungo il confine con gli stessi un muro in calcestruzzo cementizio di contenimento del sedime stradale.
- 11) Che vengano attuati tutti gli accorgimenti tecnici nella installazione di impianti di utilizzazione del gas di petrolio liquido per uso domestico per un perfetto grado di sicurezza.
- 12) Che il proprietario, il costruttore ed il direttore lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di Regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione edilizia.
- 13) Che a costruzione ultimata l'interessato deve apporre a sua cura e spese la nuova numerazione civica, ivi cadente, prendendo disposizioni dai competenti Uffici Comunali.
- 14) Che il rilascio del certificato di inizio e fine lavori e quello di abitabilità o di agibilità è subordinato: alla presentazione al Comune dell'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della Legge 5-11-71 n. 1086; al nulla-osta dei Vigili del Fuoco per quanto di competenza; all'osservanza delle clausole contenute nella presente concessione relative anche all'urbanizzazione della zona; all'ottemperanza di quanto prescritto dal D. M. dell'1-12-75 recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
- 15) Che vengano citati gli estremi della presente concessione nelle richieste di allacciamento o di fornitura dei servizi EAAP - ENEL - SIP, ecc.
- 16) Che in sede di esecuzione dei lavori, relativamente ai pozzi artesiani, vasche e cisterne di raccolta di acque per uso irriguo e comunque per qualsiasi altro uso, si richiamano le norme generali di prevenzione infortuni — D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547 — ed in particolare gli artt. 10-236-237-372, nonché le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle costruzioni — D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 — ed in particolare gli artt. 13 e 15; infine le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ecc. — D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 320 — ed in particolare gli artt. 101-102 e 104. I trasgressori, in caso di incidenti incorrono negli artt. 589 e 590 del Codice Penale.
- 17) Che la sistemazione esterna venga concordata con l'Ufficio Assetto del Territorio;
- 18) Che siano rispettate le condizioni imposte dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di cui alla nota prot. n. 1057/10491 del 22.6.1982;
- 19) Che i box abbiano altezza minima di mt. 2,50.=

CONCESSIONE VARIANTI

Si concede l'autorizzazione ad eseguire le varianti per le
le quali la C.E.C., in data 11/1/1985, ha espresso parere favore-
vole.

Brindisi, 27/2/1985

RET/zu



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
- DIAZ -

CAMBI DI INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE

DESTINAZIONE E NORMATIVA EDILIZIA DELLA ZONA

PIANO DI ZONA - Legge 18.4.1962, n.167 approvato con delibera G.R.
n.5639 dell'1 Ottobre 1979.

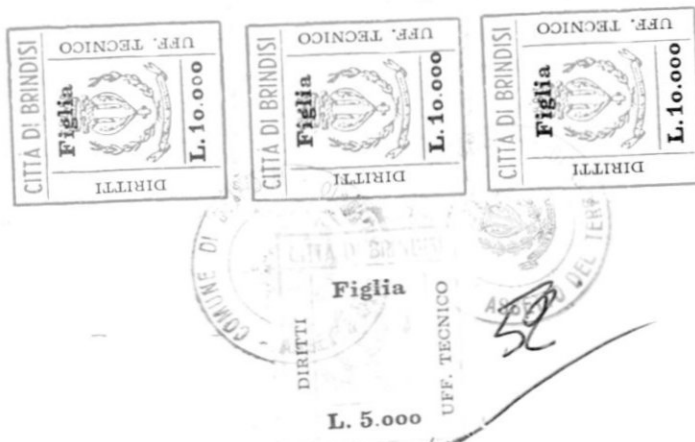
PRINCIPALI DATI INERENTI IL PROGETTO

Brindisi, li 30 Ottobre 1984



~~IL SINDACO~~
L'ASSESSORE DELEGATO
- Dr. ENO CALIOLO -

AM/sr



CITTA' DI BRINDISI

RELATA DI NOTIFICA

l'anno millenovecento ottantaquattro, il giorno More
del mese di Novembre, alle ore 13,10, in Brindisi.

Io sottoscritto dipendente del Comune di Brindisi, dichiaro di avere
notificato la presente concessione edilizia intestata a: Y. S. Puto

Antonino Lore Copelan - Brindisi

consegnandola nelle mani di: el. h. Vincenzo Pisci

Imperatore IACP che ha sottoscritto in segno di ricevuta

IL RICEVENTE

Vincenzo Pisci

IL NOTIFICATORE

Stefano Pisci